

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 SETTEMBRE 2011 N. 179

Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo stato.

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 dell'11/11/2011 e si applicherà a decorrere dal centovesimo giorno dalla data della pubblicazione. Per l'applicazione dell'accordo si attendono disposizioni dal Ministero che saranno trasmesse alle Questure competenti per territorio e agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.

Tale regolamento è stato emanato per ottemperare alla norma dettata dall'art. 4 – bis comma due del T.U. sull'immigrazione 286/98: esso stabilisce le modalità della sottoscrizione, da parte del cittadino non comunitario, dell'accordo di integrazione.

L'accordo deve essere sottoscritto dal cittadino straniero non comunitario che per la prima volta entra nel nostro paese dopo la sua entrata in vigore e presenta istanza di titolo di soggiorno, ai sensi dell'art. 5 del T.U. sull'immigrazione, di durata non inferiore ad un anno.

Il cittadino straniero che entra in Italia dopo l'entrata in vigore dell'accordo e che presenta istanza di permesso di soggiorno o allo "Sportello Unico" o alla Questura competente per territorio deve stipulare contestualmente l'accordo di integrazione, articolato per crediti.

L'accordo è redatto in duplice copia originale, di cui una rimarrà al cittadino straniero che lo sottoscrive.

L'accordo sarà tradotto nella lingua indicata dal cittadino straniero che lo sottoscrive o, ove non sia possibile, in lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese, albanese, russa o filippina a seconda della preferenza indicata dall'interessato.

Per lo Stato l'accordo è stipulato dal Prefetto oppure da un suo delegato.

Qualora il cittadino che debba sottoscrivere l'accordo sia un minore tra i sedici ed i diciotto anni l'accordo medesimo sarà sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

All'atto della sottoscrizione verranno assegnati al cittadino sedici crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello di conoscenza della cultura civica e della vita sociale italiana.

CON L'ACCORDO IL CITTADINO STRANIERO SI IMPEGNA A:

- a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana equivalente al livello A2
- b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia.
- c) Acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali
- d) Garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione nei confronti dei figli minori

CON L'ACCORDO LO STATO SI IMPEGNA A :

sostenere il processo di integrazione del cittadino straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le regioni e gli enti locali che, anche in collaborazione con i C.T.P. (centri di istruzione per gli adulti) potranno avvalersi delle organizzazioni del terzo settore, delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili secondo la legislazione vigente.

L'ACCORDO HA DURATA DI DUE ANNI PROROGABILI DI UN ALTRO ANNO.

NON SI STIPULA l'accordo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno o se eventualmente stipulato si considera adempiuto qualora il cittadino straniero sia affetto da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, attestati mediante una certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

NON SI PROCEDE ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO PER:

- a) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale previsto dall'art. 32 comma 1-bis del T.U. 286/98.
- b) Le vittime della tratta delle persone, di violenza o di grave sfruttamento per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza e di integrazione sociale di cui all'art. 18 del testo unico

L'accordo decade di diritto qualora il questore disponga il rifiuto del rilascio, la revoca o il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per carenza originaria o sopravvenuta dei requisiti di legge. Gli estremi del provvedimento di revoca o rigetto sono inseriti a cura della questura nell'anagrafe nazionale prevista dal decreto.

SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE

Il cittadino straniero potrà partecipare a titolo gratuito alla sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia entro i tre mesi successivi alla stipula dell'accordo di integrazione. La sessione avrà una durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore e prevede l'utilizzo di materiali e sussidi tradotti nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non è possibile le lingue sopra indicate per la stipula dell'accordo stesso.

Con la sessione il cittadino straniero potrà acquisire in forma sintetica a cura dello Sportello Unico le conoscenze di base della cultura civica e della vita civile italiana nonché i fondamenti della Costituzione. Le conoscenze comprenderanno informazione dei diritti e dei doveri dei cittadini immigrati nel nostro paese, degli obblighi inerenti il soggiorno, dei diritti/doveri reciproci dei coniugi e dei diritti nei confronti dei figli secondo l'ordinamento giuridico italiano, con riferimento all'obbligo dell'istruzione. Il cittadino verrà anche informato rispetto a progetti ed iniziative che ne favoriscano l'integrazione a cui potrà accedere nella provincia di residenza e sulla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione dà luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo

ARTICOLAZIONE PER CREDITI

L'accordo è articolato per crediti di ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia certificati anche a seguito della frequenza con profitto di corsi o percorsi di istruzione, di formazione professionale o tecnica superiore, di studio universitario e di integrazione linguistica o sociale ovvero del conseguimento di diplomi o titoli aventi valore legale di titoli di studio o professionale.

I crediti possono subire decurtazioni in caso di:

- a) la pronuncia di provvedimenti giudiziari penali di condanna anche non definitivi, compresi quelli adottati a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale

- b) l'applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali previste dal codice penale o da altre disposizioni di legge
- c) l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a diecimila euro in relazione a illeciti amministrativi o tributari.

I crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo vengono confermati all'atto della verifica dell'accordo nel caso si sia accertato rispettivamente il livello A1 di lingua italiana e la conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: in caso contrario i punti vengono decurtati. Ovviamente se, all'atto della sottoscrizione, vengano accertati crediti superiori rispetto al minimo (sedici punti) si aggiungono al totale dei crediti stessi.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE E DECURTAZIONE DEI CREDITI

I crediti sono assegnati in base alla documentazione prodotta dal cittadino straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile italiana possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello Sportello Unico per l'Immigrazione anche presso i centri di istruzione per gli adulti.

La decurtazione dei crediti avviene nel caso siano riportati provvedimenti giudiziari o di condanna e alle misure di sicurezza personali, sulla base degli accertamenti di ufficio attivati presso il casellario giudiziario e il casellario dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 43 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di carichi pendenti (DPR 14/11/2002 n. 313). La decurtazione in merito alle sanzioni pecuniarie connesse a illeciti amministrativi e tributari sulla base della documentazione acquisita avviene con le modalità previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

VERIFICA DELL'ACCORDO

Un mese antecedente la scadenza del biennio della durata dell'accordo, lo Sportello Unico ne avvia la verifica comunicandolo contestualmente al cittadino straniero ed invitandolo a presentare, entro quindici giorni, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza di essa, di essersi adoperato per garantirne l'adempimento.

Lo Sportello Unico informerà il cittadino straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di accertare la conoscenza del livello della lingua italiana e della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia previo sostenimento di un test organizzato dallo stesso Sportello Unico. Lo svolgimento del test è valido al fine di accreditare i punteggi relativi alle materie delle prove.

In caso di permesso di soggiorno della durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione organizzata dallo Sportello Unico all'atto della sottoscrizione dell'accordo. Qualora lo sportello unico accerti la mancata partecipazione al corso decurerà quindici crediti e rimanderà la decisione finale invitando il cittadino a presentare documentazione atta a suffragare ulteriori crediti conseguiti dal cittadino durante l'anno di permanenza e adeguatamente certificati.

L'inadempimento dell'obbligo dell'acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e del funzionamento e organizzazione delle istituzioni pubbliche in Italia (art. 2, comma 4, lettera b del decreto in oggetto), salva la prova di essersi adoperato per assolverlo, determina la perdita totale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

La verifica dello Sportello Unico si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzioni delle seguenti determinazioni:

- a) qualora il numero dei crediti finali sia superiore o pari alla soglia di adempimento (30 crediti), a patto che si sia raggiunto il livello di lingua italiana parlata A2 ed il livello di sufficienza per ciò che concerne la conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, è decretata l'estinzione dell'accordo per adempimento con rilascio del relativo attestato
- b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a 0 e inferiore alla soglia dei crediti di adempimento dell'accordo (30) e ove siano stati raggiunti sia il livello di lingua parlata A2 che la sufficienza della conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno e ne è data la comunicazione al cittadino straniero. In tal caso in un anno il cittadino dovrà raggiungere i 30 crediti.
- c) **Qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiori a 0, è decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento. Ciò determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto di rinnovo e l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale. Tale comunicazione sarà trasmessa telematicamente dallo Sportello Unico alla Questura.**

AGEVOLAZIONI CONNESSE ALLA FRUIZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE

Al cittadino straniero che alla scadenza dell'accordo abbia conseguito un numero di crediti finali pari o superiori a quaranta sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali e formative. A tal fine il Ministero dell'Interno trasmette, con scadenza semestrale, i dati relativi agli accordi di integrazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Ministero del Lavoro dovrà individuare soggetti erogatori delle attività culturali e formative di cui sopra.

SOSPENSIONE DELL'ACCORDO

L'efficacia dell'accordo può essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI INTESTATARI DEGLI ACCORDI DI INTEGRAZIONE

Sarà istituita un'anagrafe degli intestatari degli accordi di integrazione gestita dal Ministero dell'Interno, presso il dipartimento per le libertà civili e per l'immigrazione.

Oltre ai dati anagrafici degli intestatari, verranno indicati gli estremi dell'accordo, i crediti aggiunti o quelli decurtati, il dato finale dei crediti alla verifica biennale o triennale dell'accordo e le determinazioni del Prefetto in merito. L'Anagrafe sarà completamente informatizzata e sarà interconnessa con il Casellario ed il Casellario dei carichi pendenti. L'anagrafe sarà aggiornata dai dati immessi dagli Sportelli Unici e dalle questure, dai competenti uffici delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza e sarà consultabile da tutti gli uffici interconnessi, nei limiti di quanto previsto all'assolvimento dei rispettivi adempimenti